# COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI RELATIVI AI DANNI DI GUERRA

IX.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 DICEMBRE 1952

#### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI AVOLIO

#### INDICE

	PAG.
Comunicazione del Presidente:	
Presidente	95
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Seguito della formulazione degli articoli):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379)	95
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	95
PRESIDENTE 95, 97, 98, 100, 101, 102,	
Basile Relatore di minoranza 96, 97, 98,	
ROCCHETTI 96, 97, 98, 99,	102
Bosco Lucarelli	96
RICCIO, Relatore per la maggioranza 97,	98
99, 100, 101,	
STUANI	102
Cassiani, Sottosegretario di Stato per il	
tesoro (danni di guerra) 100, 101,	
SALERNO	102

#### La seduta comincia alle 8,20.

DE' COCCI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta odierna, senza voto deliberativo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 85 del regolamento della Camera, perché presentatore di emendamenti, il deputato Salerno.

Seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra (2379) e della proposta di legge Cavallari ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della formulazione degli articoli del disegno di legge concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra.

Nell'ultima seduta avevamo proceduto all'approvazione della formulazione dell'articolo 30.

Passiamo all'articolo 31:

#### Pagamenti già effettuati.

« I pagamenti effettuati sino alla data dell'entrata in vigore della presente legge per danni ai beni indicati nella lettera a) dell'articolo 4 si intendono a saldo quando il loro importo non sia inferiore alla misura dell'indennizzo liquidato in base alla presente legge ».

Su questo articolo 31 sono stati proposti due emendamenti, uno dell'onorevole Jervolino Angelo Raffaele del seguente tenore:

#### « Sostituire l'articolo 31 col seguente:

« I pagamenti effettuati sino alla data dell'entrata in vigore della presente legge per danni ai beni indicati nell'articolo 4 si intendonò a saldo quando il loro importo sia maggiore della misura dell'indennizzo o del contributo liquidati in base alla presente legge »;

l'altro degli onorevoli Natali Ada, Borioni, Massola, Capalozza, Maniera e Corona Achille del seguente tenore:

### « Sostituire l'àrticolo 31 col seguente: Liquidazioni già effettuate.

« Per i danni ai beni previsti alla lettera a) dell'articolo 4, per i quali sia stato fissato l'indennizzo relativo alla liquidazione, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sarà corrisposto un indennizzo pari alla cifra già fissata per la liquidazione, moltiplicata per il coefficiente 3 e decurtato degli acconti già percepiti. Nessun indennizzo è corrisposto oltre il limite di un milione di lire ».

L'emendamento dell'onorevole Jervolino si riferisce a tutti i beni indicati nell'articolo 4. I proponenti del secondo emendamento non sono presenti.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Faccio mio l'emendamento dell'onorevole Natali Ada.

ROCCHETTI. Anche io lo faccio mio. BOSCO LUCARELLI. Mi pare che i due emendamenti potrebbero essere riuniti, poiché mentre l'emendamento dell'onorevole Jervolino stabilisce una norma generale per i beni indicati all'articolo 4, l'emendamento dell'onorevole Natali Ada ed altri stabilisce una norma particolare ai beni della lettera a) dell'articolo 4. Quindi i due emendamenti non sono in contrasto.

ROCCHETTI. L'emendamento Natali, che io e l'onorevole Basile abbiamo dichiarato di far proprio, è di una importanza assai notevole. Su di esso si possono fare delle osservazioni sia positive, sia negative. Ritengo, però, che siano prevalenti quelle positive.

Comincerò dalle posizioni di carattere negativo che sono queste: in una legge dobbiamo sempre porre dei principì generali e riferirci a casi astratti, per poi dalla norma generale discendere ai casi specifici. Qui invece ci riferiamo a valutazioni in concreto, perché consideriamo liquidazioni già avvenute.

Tuttavia siamo di fronte a un fatto politico-sociale di tale importanza da indurci a fare anche delle altre considerazioni, che sarebbero quelle di carattere positivo. Innanzi tutto dobbiamo tener presente che le domande per indennizzi di cose mobili ammontano numericamente a circa due milioni, e che per lo meno sui quattro quinti delle domande sono stati già dati durante questi anni degli acconti. Che cosa succederebbe se oggi ci riferissimo a una norma generale, senza una norma di carattere transitorio qual è appunto questa? Che anche per queste domande, per le quali

vi è stata una valutazione e sono stati versati degli acconti, dovremmo cominciare col rifare da capo le valutazioni, per il che si impiegherebbero certamente alcuni anni. L'elargizione di acconti è la parte meno importante del lavoro compiuto; il più importante è stato il lavoro per giungere alle valutazioni, che ha richiesto sei anni, dal 1945 al 1951. Se oggi dovessimo cominciare a riesaminare questi due milioni di domande, impiegheremmo un tempo anche maggiore. Infatti è noto che le valutazioni fatte finora non sono state strettamente rigorose. Innanzi tutto le cifre liquidate non sono state corrispondenti al danno riferito al valore del tempo, poiché con circolari successive sono state date disposizioni per largheggiare da questo punto di vista.

In secondo luogo si è largheggiato anche perché si è proceduto con criteri di carattere generico, riferendosi alla posizione patrimoniale dell'interessato, alle informazioni date dalla autorità di pubblica sicurezza, ecc. Si è cioè adottato più che altro un criterio presuntivo a seconda delle categorie e delle classi dei danneggiati. Ragione per la quale ci troviamo in presenza di valutazioni fatte in base a criteri deduttivi e in genere più abbondanti rispetto alla realtà del passato.

Ne consegue che se oggi dovessimo moltiplicare queste valutazioni per il coefficiente 5, gli aventi diritto non dovrebbero avere più niente.

La cosa assume un aspetto di particolare gravità non tanto per ragioni di economia, in quanto tutta questa attività è già costata miliardi, o per lo meno alcune centinaia di milioni, ma soprattutto perché la legge è molto attesa, specie dai piccoli sinistrati, ossia dalla grande massa di coloro che hanno presentato quei due milioni di domande. Se dovessimo dire a costoro, e sono circa i quattro quinti, che in base alla legge essi non hanno più diritto a niente, noi non potremmo essere certamente sodisfatti del nostro lavoro, anzi dovremmo essere preoccupatissimi di aver deluso l'attesa giustificata e giusta di tanta gente.

Ritengo perciò che, pur essendovi quelle difficoltà di carattere teorico e concettuale che ho premesse, dobbiamo giungere a una norma per lo meno similare a quella proposta, partendo cioè dal fatto concreto delle liquidazioni già effettuate e applicando ad esse un moltiplicatore che sarebbe bene fosse il cofficiente 3, ma che potrebbe scendere anche a 2.

Trovo poi che bisognerebbe aggiungere una disposizione per rendere più armonica la norma; una disposizione per la quale il cittadino, che non è contento di questa liquidazione

forfettaria, possa ricorrere contro di essa, così da provocare una nuova rigorosa liquidazione. Bisogna dare infatti al cittadino la possibilità di ricorrere contro le liquidazioni già effettuate; ma, al di fuori di questa chiarificazione, credo che, mettendo da parte le preoccupazioni di ordine concettuale, dobbiamo accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo all'onorevole Rocchetti delle domande. Che siano state effettuate delle liquidazioni, credo sia fuori di dubbio. Le pratiche sono state istruite dalle intendenze di finanza le quali hanno determinato nell'interno dell'amministrazione certe somme che si potrebbero chiamare liquidazioni. Ma queste liquidazioni sono state effettuate da tutte le intendenze di finanza?

ROCCHETTI. Sì.

PRESIDENTE. Ma le liquidazioni sono state effettuate su tutte le domande?

ROCCHETTI. No.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. E queste liquidazioni sono state comunicate? ROCCHETTI. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole Rocchetti ha parlato del grande lavoro effettuato e siamo d'accordo. Questo lavoro è costato miliardi o centinaia di milioni. Ma non è detto che questo lavoro debba andare distrutto. Le intendenze di finanza, nel procedere alle liquidazioni, in base alla emenanda legge, non dovranno restar ferme alle liquidazioni già effettuate, ma potranno rivederle. Ogni organo amministrativo può rivedere il proprio operato finché non è avvenuta quella comunicazione agli interessati o ai terzi cui si riferiva l'onorevole Riccio.

L'onorevole Rocchetti ha detto che molte liquidazioni non sono state fatte in base alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, nel senso che si è tenuto conto dell'aumento dei prezzi, con la conseguenza economica che se queste liquidazioni si dovessero porre a base del pagamento da effettuare quando sarà emanata questa legge, ci troveremmo già di fronte a un sistema diverso, perché bisognerebbe moltiplicare queste liquidazioni per un certo coefficiente, invece di moltiplicare per quel famoso coefficiente, che sarà di 5, di 6 o di 7, il prezzo del 1943, come è previsto dal disegno di legge in esame. Da ciò conseguenze di carattere finanziario.

Una ulteriore difficoltà deriva dal fatto che queste liquidazioni non sono state eseguite per tutti i danneggiati.

BASILE. Relatore di minoranza. Sono pochi coloro per i quali non sono state effettuate le liquidazioni.

PRESIDENTE. Ma ci saranno anche delle domande nuove, perché ora riapriamo i termini. Si verrebbe così a creare una sperequazione effettiva tra coloro che avrebbero il pagamento dei danni di guerra in base a questa disposizione, che l'onorevole Rocchetti ha chiamato di carattere transitorio, e coloro che avrebbero la liquidazione in base al sistema previsto dal disegno di legge in esame.

Prima di procedere innanzi, vorrei chiedere in proposito il parere del relatore per la maggioranza e del rappresentante del Governo e vorrei che l'onorevole Rocchetti, che conosce così bene la materia, ci desse dei chiarimenti su questi punti.

ROCCHETTI. Le liquidazioni sono state fatte presso tutte le intendenze, e il Sottosegretario di Stato può avvalorare le mie asserzioni. D'altra parte sarebbe strano che ci fossero delle intendenze dove non sia stata fatta nessuna liquidazione senza che fosse a conoscenza di noi rappresentanti al Parlamento di tutte le regioni d'Italia.

PRESIDENTE. Ma noi sappiamo che vi sono dei casi in cui non è stato dato neppure il primo acconto.

ROCCHETTI. È naturale che ci siano delle persone che non abbiano ricevuto acconti, poiché sono stati tenuti da parte coloro che avevano un maggior reddito patrimoniale e per i quali si presumeva che l'acconto non fosse indispensabile.

PRESIDENTE. Vi sono dei danneggiati dei nostri paesi di montagna che si raccomandano continuamente per avere la corresponsione degli acconti.

ROCCHETTI. Ma i paesi di montagna lottano per il quarto acconto, non per il terzo, perché hanno avuto il terzo acconto al 1º marzo 1949, cioè a quella data oltre la quale non sono stati dati più acconti.

Quindi dal punto di vista economicosociale si può dire che i danneggiati nella loro generalità hanno ricevuto gli acconti, poiché coloro che non li hanno ricevuti, o non li hanno chiesti, oppure, per ragioni di censo, sono stati accantonati e sono stati preferiti coloro che erano maggiormente bisognosi.

Ad ogni modo, tra le eccezioni sollevate dal Presidente, indubbiamente, la più grave è questa: che si creerebbe una condizione di disparità tra quelli che hanno avuto acconti e quelli che non ne hanno avuti. Ma a questa situazione possiamo trovare sempre un rimedio, mentre non possiamo trascurare la realtà effettiva economica che ci impone di dare qualcosa agli aventi diritto senza procedere

a nuovi accertamenti. Sarebbero inutili gli accertamenti già eseguiti? Certamente, perché in base alle circolari non sono state fatte le valutazioni come prescrive la legge, cioè in base a un determinato tariffario. Per esempio, noi dovremmo per l'avvenire, di fronte ad ogni domanda che può contenere anche due o trecento capi, applicare rigorosamente il tariffario per ogni capo, e non potremmo servirci delle valutazioni già in possesso delle intendenze, perché esse sono state fatte complessivamente e genericamente, con riferimento a classi, a categorie, a informazioni dei carabinieri, ecc. Questi accertamenti di carattere deduttivo non sono applicabili in una legge come questa, in base alla quale bisogna calcolare il valore del singolo cespite alla data in cui si è verificato il danno.

Per quanto riguarda la disparità di trattamento, certo non ci sono risposte convincenti. Una disparità si avrà. Che cosa bisogna fare per raggiungere una minore disparità? Stabilire due coefficienti, e pertanto rinviare ogni decisione su questo articolo fin quando non avremo formulato l'altro articolo che stabilisce quanto vogliamo dare a tutti gli altri. Quello che è indispensabile dal lato morale è dare qualcosa anche a costoro che sono in attesa.

PRESIDENTE. Il punto nevralgico è il coefficiente 5.

ROCCHETTI. Il punto nevralgico è bensì questo, ma anche il fatto che queste nuove liquidazioni richiederebbero altri quattro o cinque anni di lavoro.

Resta la questione prospettata dall'onorevole Riccio sulla comunicazione delle liquidazioni. La comunicazione, secondo me, è avvenuta, giuridicamente parlando, sia pure in forma indiretta, in questo modo: prima di tutto tenendo presente il dato della liquidazione effettuata, e in secondo luogo tenendo presenti le circolari in base alle quali sono stati versati gli acconti.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Se nella comunicazione fatta agli interessati si fosse detto, per esempio, che l'acconto di lire 300 mila corrisponde al 30 per cento della liquidazione, se ne potrebbe dedurre che la liquidazione è di un milione; ma nella comunicazione non è detto niente di tutto questo, gli acconti sono stati concessi senza alcuna determinazione. La liquidazione è un fatto interno, che non può neanche chiamarsi atto amministrativo definitivo, perché è costituito soltanto da una annotazione di ufficio, da un progetto di decisione e niente altro.

ROCCHETTI. Nella comunicazione relativa all'acconto c'è già *in nuce* la sostanza del provvedimento perché basta mettere in relazione l'acconto con le circolari per risalire alla liquidazione.

Comunque l'osservazione dell'onorevole Riccio mira alla difesa del cittadino. Ebbene, quando stabiliamo che il cittadino, il quale non sia contento, può fare opposizione, abbiamo eliminato ogni scrupolo, in quanto gli abbiamo dato il favore per quello che può avere, e gli abbiamo tolto il disfavore con la possibilità di opposizione.

Non vedo, perciò, perché ci dobbiamo formalizzare su questo punto, mentre dobbiamo preoccuparci di dare qualcosa a coloro che hanno desiderio di veder risolta la questione dei danni di guerra al più presto, e se non raggiungiamo questo scopo la legge fallisce.

BASILE. Relatore di minoranza. Dopo quello che ha detto il collega Rocchetti, non ho altro da aggiungere a sostegno dell'emen! damento. Prego quindi la Commissione di volerlo accogliere perché è molto atteso dalla maggioranza dei sinistrati, i quali desiderano realizzare quella differenza del danno che ancora non hanno potuto percepire.

STUANI. È superfluo che io dica che avrei fatto mio l'emendamento se fossi stato presente. Dichiaro però che l'esposizione fatta dall'onorevole Rocchetti è perfettamente consone ai fini che si propone l'emendamento. Ritengo che bisognerebbe insistere per il coefficiente 3. Vuol dire che per coloro che non hanno finora ricevuto acconti, invece di applicare il coefficiente 3, si potrà applicare il 2 o l'1 e mezzo.

BASILE, *Relatore di minoranza*. Caso mai il coefficiente 5.

STUANI. Se essi presentano una denuncia con i prezzi attuali, la valutazione è più alta.

PRESIDENTE. Ma lei dà valore al prezzo denunciato dal danneggiato a seconda dell'epoca della domanda. Il sistema del disegno di legge in esame, invece, non è questo. La lettera e lo spirito di esso stabiliscono che la valutazione del danno è fatta sulla base del valore al 1943 del bene danneggiato, secondo le tabelle. Il danno valutato al 1943 sarà poi moltiplicato per 5, per 6 o per 7.

STUANI. Allora non sorge più l'eccezione per coloro che hanno avuto acconti o non ne hanno avuti. La norma diviene generale per tutti.

PRESIDENTE. La questione su cui stavamo discutendo è se dare valore alla liquidazione interna fatta dall'amministrazione,

perché applicando a questa liquidazione il coefficiente 5, 6 o 7, potrebbe avvenire che, calcolati gli acconti, non ci fosse da dare più nulla. Si tratta quindi di trovare un sistema.

ROCCHETTI. Sarà bene lasciare sospeso il coefficiente, per riservarci di valutarlo insieme col coefficiente generale.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. In un primo momento avevo pensato di esprimere parere favorevole all'accoglimento dell'emendamento, in quanto ero stato bene impressionato dal fatto che, sostanzialmente, questa norma serviva a facilitare la rapidità dei pagamenti. Però, in seguito altri argomenti negativi sono stati prevalenti su questa impressione. Diciamo subito che non si tratta di salvaguardare un diritto acquisito o di attuare un criterio di equità, in quanto non vi è nessun diritto acquisito e, invece di stabilizzare un criterio di equità, si attua un criterio di disparità, che evidentemente è contrario al principio di giustizia.

In secondo luogo non vi è stata una determinazione quantitativa. Se vi fosse stata una determinazione fissata con le modalità della legge, si sarebbe potuto semplificare il sistema con una norma transitoria, moltiplicando questa determinazione per il coefficiente x. Ma questa determinazione quantitativa non c'è stata. Vi è stato tutt'al più un progetto di liquidazione interno dell'amministrazione, non comunicato in nessun modo al sinistrato. Non è stato comunicato attraverso la determinazione quantitativa completa, non è stato comunicato attraverso l'indicazione di percentuali in caso di pagamenti di acconti. Sicché siamo di fronte a un progetto, mai 'comunicato agli interessati, che non è una determinazione e tanto meno una liquidazione.

Questo argomento della mancanza di determinazione è certamente un argomento di grande importánza. Ma vi sono anche altri argomenti. Vi è quello della disparità di trattamento in rapporto ai sinistrati che sono stati colpiti da uno stesso evento bellico. Perché ci troviamo di fronte a questa situazione: alcuni sinistrati, per i quali, per caso o per volontà dei funzionari, è stato preparato il progetto, vengono ad essere liquidati in un determinato modo; altri, per i quali, per una ragione qualsiasi, non è stato preparato il progetto, vengono ad essere liquidati in un altro modo. Questa differenza in rapporto alla determinazione, per noi che andiamo a fare una legge che dovrebbe essere uguale per tutti, è un elemento di grandissima importanza.

Ma c'è un altro argomento. Nella determinazione della liquidazione i funzionari necessariamente sono stati portati a tenere presenti i suggerimenti che sono stati dati dalle parti stesse. Se io ho denunciato nell'Italia meridionale un sinistro nel 1942 o 1943, ho denunciato un certo prezzo. Se ho fatto la denuncia nel 1944 o 1945, ne ho denunciato un altro. Se per altre ragioni ho fatto la denuncia nel 1946 o 1947, ho indicato ancora un prezzodifferente. I prezzi indicati dalle parti sono stati in qualche modo indicatori della via che dovevano seguire i funzionari? Certamente si. Quindi quando oggi andiamo ad applicare un moltiplicatore fisso a quello che è il progetto interno dell'amministrazione, veniamo a non tener conto di questa sperequazione contenuta nelle liquidazioni che sono state preparate.

Anche questo argomento mi preoccupa enormemente e mi porta a pensare in modo contrario alla proposta dell'onorevole Rocchetti.

Inoltre l'onorevole Rocchetti dice: voi vi preoccupate del cittadino; ma quando si dà al cittadino la possibilità di impugnare il progetto, si può stare tranquilli. Io faccio un'altra 'osservazione al riguardo: che cosa potrebbe essere impugnato? Certamente non il moltiplicatore. Può essere impugnato il progetto di liquidazione che è stato preparato, il quale però deve essere comunicato e solo dopo la comunicazione ci può essere l'impugnazione. Ora, ho l'impressione che se diamo, come dobbiamo dare, la comunicazione all'interessato oggi, se cioè noi ci preoccupiamo di mettere l'interessato in condizioni di potersi opporre, è preferibile, non solo per la pubblica amministrazione, ma anche per lo stesso interessato, che venga fatta questa riliquidazione o liquidazione in rapporto ai nuovi criteri.

ROCCHETTI. Si può fare in caso di opposizione.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Ma tutti presumono che i propri interessi siano stati conculcati. Quindi spingeremo, sotto l'aspetto psicologico, tutti quanti a fare opposizione e non eviteremo così quello che volevamo evitare.

C'è anche un altro argomento. Nel primo comma dello articolo 22, che rimane un orientamento base per la legge anche se non è stato ancora approvato, si dice: « L'indennizzo è concesso in misura pari all'entità del danno valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, moltiplicato per il coefficiente cinque ». Lasciamo stare per un momento

-il coefficiente, ma qui abbiamo l'indicazione di una data alla quale ancoriamo il valore base del bene. Ora, quando tutta la legge è imperniata su questo orientamento – questa data non è stata scelta a caso, ma in conseguenza di un determinato orientamento – è evidente che rimanere ancorati al valore di questa data è una garanzia di equa distribuzione del risarcimento.

In conclusione io esprimo parere contrario all'emendamento degli onorevoli Natali Ada ed altri, e ritengo che la preoccupazione dell'onorevole Rocchetti possa essere agevolmente superata aumentando il coefficiente. Ciò indubbiamente ci metterà in condizione di dare di più ai sinistrati, e di evitare che eventualmente il sinistrato debba restituire alla pubblica amministrazione una parte degli acconti che ha ricevuti. Rimanendo fermo il valore istruttorio come indicazione precisa per la pubblica amministrazione, il lavoro interno preparatorio rimarrà alla base della determinazione che deve essere presa.

E per non riprendere la parola, parimenti esprimo parere contrario anche all'emendamento dell'onorevole Jervolino, il quale potrebbe tutt'al più essere modificato, nel senso di sostituire all'articolo 31 le parole « quando il loro importo non sia inferiore alla misura dell'indennizzo », con le altre: « quando il loro importo sia uguale o maggiore alla misura dell'indennizzo». Così si accoglierebbe il desiderio dell'onorevole Jervolino in questo senso: che se c'è qualcuno che ha ricevuto attraverso acconti qualche cosa di più di quella che sarà la liquidazione definițiva, non sarà costretto a restituirla; e si eviterà una procedura per riavere quel poco di più che eventualmente sia stato dato.

Accetterei quindi, come criterio, l'emendamento dell'onorevole Jervolino, salvo una diversa formulazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Però mentre l'articolo della Commissione si riferisce soltanto ai beni della lettera a) dell'articolo 4, l'emendamento dell'onorevole Jervolino riguarda tutti i beni dell'articolo 4.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Sono d'accordo con lei che la differenza c'è; ma io non avevo parlato di questo, perché mi pare che sia veramente eccessivo e che venga a scuotere tutto il sistema del disegno di legge.

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra). L'emendamento degli onorevoli Natali Ada ed altri evidentemente indica un metodo che potremmo chiamare empirico, il quale ha l'enorme vantaggio della rapidità, ma presenta anche i

seri inconvenienti rilevati dal relatore per la maggioranza. Il vantaggio della rapidità pesa moltissimo. Non so però se tale vantaggio valga gli inconvenienti, ove i due termini fossero messi sui due piatti della bilancia. Certa cosa è che per i piccoli sinistrati la questione più scottante è quella della rapidità o meno della percezione del risarcimento. E da questo punto di vista l'unica soluzione è indubbiamente quella proposta con l'emendamento Natali.

A mio giudizio, però, l'inconveniente più grave, dal punto di vista legislativo, sarebbe costituito dall'assoluta necessità di due norme della legge: una riguardante le liquidazioni avvenute, l'altra riguardante le liquidazioni non avvenute: il che all'interprete della legge apparirà come una stranezza legislativa, come il ricorso a un metodo empirico.

A proposito di quanto si è detto sulle liquidazioni, faccio notare che non si tratta, per la verità, di annotazioni dell'intendente, ma di vere liquidazioni avvenute, quando sono avvenute. Ma queste liquidazioni sono state fatte così come dovevano essere fatte? Sono state fatte con criteri di estrema precisione ed anche di uniformità? Teoricamente dovrei rispondere di si, perché c'erano delle norme precise indicate anche nelle circolari. Però ho dei dubbi che questo sia sempre avvenute in tutte le intendenze.

Per questi motivi vorrei proporre alla Commissione la sospensiva sulla proposta fatta dall'onorevole Natali perché, quantunque non sia da respingere allo stato, vi possono essere tuttavia da parte dei componenti la Commissione gli stessi dubbi che ho io, dubbi che potrebbero essere chiariti o discussi più ampiamente quando discuteremo dell'articolo 22 in relazione al coefficiente. Evidentemente l'argomento è unico tra l'articolo 22 e la proposta Natali; vi è infatti una parte della proposta Natali che potrebbe essere sostitutiva dell'articolo 22, altrimenti non si capirebbe.

PRESIDENTE. Il relatore per la maggioranza dice: noi ci preoccupiamo di dare ai danneggiati qualche altra cosa, ed è umano; però ciò dipende dalla fissazione del coefficiente dell'articolo 22, nel senso che se esso, anziché essere 5, fosse maggiore, solo così si avrebbe la certezza che ai danneggiati si possa corrispondere qualche altra cosa.

Liquidazioni effettuate: frase e concetto improprio, perché si tratta del lavoro fatto dagli uffici, che ha portato a una liquidazione interna, ma non a una liquidazione nel senso tecnico e giuridico. Lavoro che tutta-

via rimane, perché anche qualora si dovesse abbandonare o non accogliere l'emendamento degli onorevoli Natali Ada ed altri, è chiaro che, agendo col sistema del disegno di legge in esame – che non è complicato perché non si va nemmeno dinanzi alle Commissioni – quel lavoro servirebbe di base.

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra). Io volevo anche rilevare che il sistema del disegno di legge in esame è tale che necessariamente inchioderà le intendenze a un dispendio di tempo per rivedere tutte le pratiche.

BASILE. Retatore di minoranza. Ma sono gli stessi intendenti che sollecitano questa disposizione.

RICCIO, Relatore. per la maggioranza Domando all'onorevole Basile se gli intendenti di finanza non saranno costretti a rivedere tutto il fascicolo prima di dare comunicazione agli interessati delle conclusioni contenute nel fascicolo stesso.

BASILE. *Relatore di minoranza*. Ma una cosa è fare questa revisione, una cosa è rifare tutta la valutazione.

PRESIDENTE, Ad ogni modo c'è la proposta del relatore di non occuparci dell'emendamento sostitutivo Natali Ada ed altri, salvo a rivedere la questione di fondo determinando il coefficiente dell'articolo 22. C'è poi la proposta sospensiva dell'onorevole Sottosegretario di abbinare l'esame dell'articolo 31 e dell'emendamento Natali Ada a quello dell'articolo 22. Siccome la proposta più radicale è quella dell'onorevole Sottosegretario, dobbiamo porla in votazione per prima.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Io aderisco alla proposta dell'onorevole Sottosegretario perché mi pare evidente che gli articoli 22 e 31 trattino della stessa materia, e quindi è opportuno che vengano discussi insieme.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Sottosegretario di Stato.

#### (E approvata).

Passiamo al « Capo II. Disposizioni particolari a singole categorie di beni» e precisamente all'articolo 32 di cui do lettura:

« L'indennizzò o il contributo per navi e galleggianti sono concessi anche per i danni alle macchine, utensili ed altre cose mobili depositati in magazzini a terra e costituenti normali ed indispensabili dotazioni di scorta delle navi o galleggianti.

La prova della proprietà dei beni indicati nel comma precedente può essere fornita anche con i mezzi previsti dall'articolo 10. Tuttavia, per le navi ed i galleggianti iscritti in uffici di territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano e per le loro dotazioni di scorta site in detti territori, la dichiarazione giurata può essere resa al pretore od al notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani ».

Su questo articolo vi è il seguente emendamento presentato dall'onorevole Basile:

« Al secondo comma, dopo le parole: con i mezzi previsti dall'articolo 10, aggiungere: terzo comma ».

BASILE. Relatore di minoranza. È soltanto un emendamento formale, che serve a richiamare di più l'attenzione sul terzo comma.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Mi pare giusto.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Basile.

#### $(\dot{E} \ approvato).$

Abbiamo anche un articolo 32-bis proposto dagli onorevoli Capalozza, Ricci e Cavallari, che dice:

« Per la perdita, la distruzione o il danneggiamento di natanti aventi stazza lorda non superiore alle mille tonnellate, allorché la perdita, la distruzione o il danneggiamento siano avvenuti in pendenza della requisizione da parte dello Stato, verrà corrisposto l'indennizzo totale del costo della ricostruzione o riparazione, qualunque sia la località in cui il danno si sia verificato ».

I proponenti non sono presenti. STUANI. Faccio mio l'emendamento.

. PRESIDENTE. L'onorevole Stuani ha pertanto facoltà di illustrare l'emendamento.

STUANI. È facile illustrare questo emendamento, perché esso stesso dice quello che vuole. Si tratta dei piccoli natanti, di quelli che costituiscono tutto l'avere non solo di una famiglia, ma spesso di due o tre famiglie messe insieme come in una piccola società, le quali traggono da quel natante tutte le loro possibilità di vita. La disposizione sarebbe parallela a quella relativa alla ricostruzione della casa quando essa costituisca tutto il bene di chi la possedeva. Dirà la Commissione se la richiesta, oggetto dell'emendamento, possa essere accolta integralmente.

PRESIDENTE. Nell'emendamento si parla di indennizzo totale. Ora Lei sa benissimo che, anche in materia di disposizioni specialissime per la ricostruzione dei paesi maggiormente distrutti, l'indennizzo non è mai totale.

Il disegno di legge in esame non prevede mai l'indennizzo al cento per cento.

STUANI. Intendevo appunto venire a questo criterio. Se non potremo dare il totale daremo però il massimo possibile: l'80, il 75 per cento. Facciamo in modo di accordare il massimo, dato che si tratta di piccole proprietà da cui dipendeva tutta la possibilità economica e finanziaria del proprietario.

ROCCHETTI. Volevo fare una domanda: come sono pagati i beni requisiti?

SALERNO. C'è una disposizione che fissa un criterio molto basso. Io credo che l'emendamento degli onorevoli Capalozza, Ricci e Cavallari corrisponda sostanzialmente ad una giusta esigenza, perché è connesso alla perdita di quei beni i quali, per la loro scarsa entità economica e per il fatto stesso che erano gli unici beni di proprietà dei danneggiati, – strumenti di lavoro, si potrebbero chiamare, – meritano una particolare considerazione.

Però l'osservazione dell'onorevole Presidente è molto giusta. Purtroppo questa materia si connette a quella disciplinata nella lettera b) dell'articolo 24. Il fatto che non possa essere dato l'indennizzo integrale, si desume dalla necessità di diffalcare per lo meno quello che è stato chiamato il coefficiente di vetustà: quindi non può essere stabilito il valore preciso della cosa se non nella sua entità reale.

Nell'articolo 24, disciplinandosi materia non analoga, ma identica – se non per la misura del tonnellaggio, per la materia e la destinazione del bene – si è stabilito un certo coefficiente.

Quindi bisognerebbe, secondo me, innanzi tutto, diffalcare quello che è stato il contributo o, per dir meglio, il risarcimento per il bene requisito – come previsto nell'articolo 11 del disegno di legge in esame – in secondo luogo, per rendere efficiente l'emendamento, bisognerebbe per lo meno riportarlo allo stesso criterio di disciplina della materia contenuto nell'articolo 24 alla lettera b).

Io non escluderei anzi che questa stessa materia passasse all'articolo 24 che in sostanza riguarda tutta la materia relativa ai galleggianti, pur applicando a questo naviglio, che è di minore entità e che esprime condizioni economico-sociali speciali, un coefficiente particolare. Perché altrimenti non comprenderei che cosa significhi questa specie di eccezione posta in questo punto.

PRESIDENTE. Si tratta di una disposizione di carattere speciale e di speciale favore. Però che non si possa corrispondere l'indennizzo al cento per cento, credo che sia

fuori di dubbio, perché il sistema della legge, anche quando si tratta dei contributi più favorevoli per la ricostruzione di immobili nei luoghi maggiormente danneggiati dalla guerra, arriva ad una certa percentuale, ma mai al cento per cento.

Un altro criterio fondamentale da cui non si può decampare è quello della detrazione per vetustà. Il terzo punto, accennato come i precedenti dall'onorevole Salerno, è quello della detrazione dei benefici già ottenuti: se si sono ottenuti dei benefici in base a disposizioni particolari, in forza dell'articolo 11, questi benefici, questi pagamenti, queste agevolazioni, tutto ciò che rientra in questo concetto generale di qualche cosa che si è già ottenuta in relazione al danno, va calcolato e detratto.

Quindi la Commissione dovrebbe decidere se inserire nel disegno di legge, sotto questo titolo che riguarda le disposizioni particolari a singole categorie di beni, una disposizione speciale favorevole. E, se la vuole inserire, deve esaminare se sia il caso di contemplare questa condizione più favorevole per coloro che erano proprietari di un unico galleggiante.

L'onorevole Stuani ha rilevato che, come viene favorita la situazione di coloro che avevano un'unica casa di abitazione, potrebbe essere inserita anche una disposizione di legge per favorire la situazione di questi lavoratori che avevano un unico bene, fonte della loro esistenza. Si tratta però, in ogni, caso di portare degli emendamenti all'articolo aggiuntivo proposto.

SALERNO. In sostanza, per dare a questa materia una disciplina particolare, bisognerebbe che ricorressero condizioni particolari. A questo proposito ricorderò che nella legge sulle costruzioni navali del 1949 c'era un articolo – il 26, se non sbaglio – che prendeva in considerazione la costruzione del natante che non avesse un tonnellaggio superiore a 300 tonnellate e che fosse l'unico strumento di lavoro del danneggiato, che fosse, cioè, l'unica fonte della sua attività lavorativa. È la legge 31 marzo 1949, n. 75, e mi pare che il beneficio concesso fosse del 50 per cento.

PRESIDENTE. L'onorevole Salerno potrebbe rivedere questa legge e proporci una nuova formulazione, tenendo presenti le osservazioni già fatte.

SALERNO. Che non si possa dare l'intero, risulta anche da questo: che nella proposta di legge degli onorevoli Cavallari, Sansone ed altri (n. 1348), all'articolo 47, dove è previsto il risarcimento ai proprietari di

galleggianti di stazza non superiore alle mille tonnellate, viene stabilito un indennizzo in capitale pari all'80 per cento.

RICCIO, Relatore per la maggioranza. Io penso che prima di tutto si debba distinguere tra indennizzo e contributo. Quando ci troviamo di fronte a un natante già ricostruito, possiamo dare soltanto un indennizzo in rapporto alla ricostruzione già fatta precedentemente. Non si può accogliere il criterio che viene suggerito in questo momento, in quanto ci troviamo di fronte a una cosa già ricostruita; giacché siamo sempre nell'ambito dell'interesse protetto che anima questa legge, e non possiamo non seguire gli stessi criteri seguiti per tutti gli altri beni.

Quando invece ci troveremo di fronte a una ricostruzione da effettuarsi e a un contributo da darsi, siccome si tratta dell'unico strumento di lavoro, secondo l'impostazione data dall'onorevole Salerno, non avrei nulla in contrario che il contributo fosse aumentato. Però non può essere totale perché l'articolo 24, che è di portata generale, prevede la quota di vetustà. Quindi non si può dare una cosa nuova al posto di una vecchia, ed una certa detrazione deve essere fatta. Poi bisogna distinguere tra il danno della requisizione e il danno derivante da eventi bellici. Quando si dice, come nel testo dell'emendamento costituente l'articolo 32-bis: « allorché la perdita, la distruzione o il danneggiamento siano avvenuti in pendenza della requisizione da parte dello Stato», si deve intendere che è avvenuto un nuovo evento bellico che ha distrutto o danneggiato la cosa? Per esempio, mentre è pendente la requisizione, interviene un bombardamento e distrugge la cosa. Intendiamo riferirci a un rapporto di casualità diretta con un evento bellico indipendente dalla requisizione, oppure no? Nella formulazione dell'emendamento pare che ci si riferisca non alla perdita per la requisizione, ma al danno dipendente da un altro fatto bellico. Bisogna quindi chiarire anche questo punto.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni contrarie, potrebbe rimanere stabilito che l'onorevole Salerno formulerà l'articolo d'accordo anche con il relatore per la maggioranza e con il rappresentante del Governo.

(Così resta stabilito).

CASSIANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro (danni di guerra). Mi pare che la osservazione più notevole da fare a questo proposito, sia questa: che, trattandosi di bene requisito, debba necessariamente applicarsi la legge sulle requisizioni. Non vedo come possiamo essere autorizzati a una deroga a una legge vigente senza alcuna adeguata giustificazione.

PRESIDENTE. Rivedremo questo aspetto della questione quando discuteremo di questo articolo.

Frattanto pongo in votazione la formulazione dell'articolo 32 con l'emendamento formale proposto dal deputato Basile e già accolto.

Ne do nuovamente lettura:

«L'indennizzo o il contributo per navi e galleggianti sono concessi anche per i danni alle macchine, utensili ed altre cose mobili depositati in magazzini a terra e costituenti normali ed indispensabili dotazioni di scorta delle navi o galleggianti.

La prova della proprietà dei beni indicati nel comma precedente può essere fornita anche con i mezzi previsti dal terzo comma dell'articolo 10.

Tuttavia, per le navi ed i galleggianti iscritti in uffici di territori non più sottoposti alla sovranità dello Stato italiano e per le loro dotazioni di scorta site in detti territori, la dichiarazione giurata può essere resa al pretore od al notaio dall'interessato e da quattro cittadini italiani ».

( $\hat{E}$  approvata).

Il seguito della formulazione degli articoli è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 9,30.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI